

La dott.ssa Sara Manuela Moglia

Letto il ricorso che precede;

f i s s a

l'udienza di discussione dell'istanza cautelare per il giorno 11 gennaio 2016, ore 12,30 dinanzi a sé, stanza n. 33 piano 2° dell'intestato ufficio giudiziario, Via San Barnaba, 50, con termine sino al 15 dicembre per la notifica alla controparte:

Fissa per il merito l'udienza del 17 marzo 2016, ore 10,30 a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c. .

In caso di notifica via PEC, il giudice dispone che la parte ricorrente curi, entro cinque giorni prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato .eml o .msg), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

dispone che la parte ricorrente depositi in udienza stralcio del registro INI-PEC contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

Milano, 3 dicembre 2015

Il giudice

Dott.ssa Sara Manuela Moglia

dott.ssa Sara Manuela Moglia

N.R.G. 13066/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice

Letto il ricorso che precede;
Visto l'art. 415 c.p.c.;

f i s s a

l'udienza di discussione per il giorno 11/01/2016 alle ore 16:27 dinanzi a sé, stanza n. 101 piano 1° dell'intestato ufficio giudiziario, Via Pace n.10, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c. .

Milano, 3 dicembre 2015

Il giudice

Dott.ssa Sara Manuela Moglia